

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 9 ottobre 2024, n. 556

ID_6777. PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 - "Adeguamento e messa in sicurezza della strada vicinale Madonna del Carmine con l'inserimento della viabilità ciclopedonale - CUP: H49J21002830001".
Proponente: Comune di Gallipoli. Valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm. ii. - Livello I "fase di screening". (Fasc_699)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui è stata attribuita all'ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DGR 01 settembre 2021 n. 1424 "Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 "Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale";

VISTA la Determina n. 7 del 01-09-2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:" Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio";

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22";

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.R. 26/2022;

VISTA la Legge 15 giugno 2023, n. 18 avente ad oggetto “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”;

VISTA la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;

VISTA la D.G.R. n. 1367 del 05 ottobre 2023 con la quale è stato attribuito l’incarico di dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali al dott. Giuseppe Angelini e la conseguente sottoscrizione del relativo contratto avvenuta in data 4.12.2023;

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n.37 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità)”;

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2023, n.38 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”;

VISTA la nota provvedimento prot. n. 0035633/2024 del 22-01-2024 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e prime disposizioni di servizio”, così come aggiornata dalla nota prot. n. aggiornata dalla nota n. 251613/2024 del 27/05/2024;

VISTA la DGR n. 18 del 22 gennaio 2024 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

VISTA la Determina n. 1 del 26.02.2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con cui l’Ing. Giuseppe Angelini è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA;

VISTA la Determina n. 198 del 03.05.2024 con cui è stato attribuito alla dott.ssa Roberta Serini l’incarico di Elevata Qualificazione “Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA” e alla dott.ssa Serena Felling l’incarico di Elevata Qualificazione “Supporto istruttorio alle procedure VINCA con particolare riferimento all’ambiente marino-costiero”.

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018 e ss.mm.ii.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”;
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018 “*Designazione di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia.*” (G.U. Serie Generale 9 aprile 2018, n. 82), con cui il SIC “*Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea*” è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
- l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: “*Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche*”;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia*”;
- l’art. 42 “*Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio*” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);

- la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulare Standard. Presa d’atto”;
- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInca) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”.

PREMESSO che:

- con nota/pec prot. n. 28108 del 06/05/2024, acquisita al protocollo regionale n. 215215 del 6/05/2024, il Comune proponente indiceva Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e smi., volta all’acquisizione dei pareri e nulla osta ai fini della approvazione del progetto emarginato in epigrafe, fornendo link per accedere alla documentazione tecnico-amministrativa;
- con nota prot. n. 389995 del 31/07/2024, questo Servizio, sulla scorta di una preliminare disamina dei documenti a corredo della suddetta istanza, comunicava la necessità di integrare la documentazione con:
 - attestazione del pagamento degli oneri istruttori secondo le tariffe di cui all’allegato E alla L.R. 26/2022;
 - specifiche informazioni delle opere di progetto in formato vettoriale *shapefile*, georiferito nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
 - evidenza di eventuali elementi naturali e seminaturali presenti lungo il tratto di sedime rientrante nel sito RN2000, con particolare riferimento ai muretti a secco, specificando se questi interferiscono con le opere in progetto e le eventuali azioni su di essi;
 - chiarimenti circa l’intervento di nuova piantumazione di piante arbustive lungo la pista ciclopedonale, riportanti la specie delle essenze da mettere a dimora, tenuto conto della D.D. della Sezione Osservatorio Fitosanitario 48/2024, riportante “Reg. (UE) 2020/1201 - Disposizioni per l’applicazione degli artt. 18 e 23 del Reg. UE 2020/1201 “Autorizzazione dell’impianto di piante specificate in zone infette”.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 1515/2021, si chiedeva all’Ente gestore della ZSC/ZPS “Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea” il parere di competenza endoprocedimentale alla valutazione di incidenza;

- con nota prot. n. 51627 del 20/08/2024, acquisita al protocollo regionale n. 412065 del 20/08/2024, il Comune proponente, stante il periodo di ferie estive con il conseguente organico ridotto, chiedeva una proroga al 09/09/2024 per la trasmissione della documentazione richiesta;
- con nota prot. n. 56854 del 12/09/2024, acclarata al prot. regionale n. 442004 del 12/09/2024, il Comune proponente trasmetteva le integrazioni richieste con nota prot. 389995 del 31/07/2024;
- con nota prot. n. 61450 del 30/09/2024, acclarata in pari data al prot. regionale n. 472275, il Comune di Gallipoli trasmetteva parere ai fini della valutazione d’incidenza ex art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. in merito all’intervento in oggetto.

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione in atti, l’intervento in questione si avvale di finanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e che ai sensi dell’art. 4 comma 9 della LR n. 26/2022 compete alla Regione la valutazione del progetto.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Da quanto si evince dagli elaborati agli atti, il progetto è volto all’adeguamento e messa in sicurezza di un’asse stradale asfaltato di circa 1450 m, con l’inserimento di un percorso ciclopedonale bidirezionale.

Nello specifico si prevede l’allargamento della carreggiata che attualmente ha una larghezza variabile tra i 6.50

ed i 3.00 m, risultando, secondo quanto indicato dal Proponente nell'elaborato "ELABORATO 01_Relazione generale", inidonea a sopportare il traffico veicolare estivo e pericolosa per i pedoni che vi transitano.

A intervento ultimato, il sedime stradale avrà le seguenti misure: la sezione trasversale tipo di progetto prevede un percorso ciclabile dedicato, di larghezza utile pari a 2.50m, un percorso pedonale di 1.50 m. che separa la pista ciclabile dalla strada e una strada a singola corsia con fasce di banchina larghe 0,50 m e carreggiata da 3,25, per una larghezza globale di m 8,25.

Lungo il tratto ricadente all'interno dell'area perimetrata dal BP "Boschi" secondo il PPTR, coincidente con la ZSC/ZPS "Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea - IT9150015" non si prevede l'allargamento del tracciato esistente, ma si provvederà alla sola ripavimentazione della sede stradale; la pista ciclopedonale seguirà un percorso alternativo, non parallelo alla sede stradale, andando ad interessare la viabilità privata esistente.

In particolare, come riportato nell'elaborato "ELABORATO 12_Screening Proponente_VInCA_2023", gli interventi previsti lungo la viabilità ricadente all'interno della ZSC/ZPS "Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea" si limiteranno a quanto di seguito riportato:

- fresatura dell'asfalto esistente;
- posa di pavimentazione con manto stradale;
- posa di cavidotti per la realizzazione dell'impianto di illuminazione a led a basso consumo e tale da limitare l'inquinamento luminoso.

Tutta la pista ciclabile sarà pavimentata con pavimentazione drenante ecologica. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile è prevista la predisposizione di un servizio di bike sharing.

L'adeguamento della viabilità prevede, infine, la predisposizione di un impianto ad illuminazione a led; le armature stradali saranno costituite da LED dimmerabili sia a braccio che a palo. Al fine del rispetto della normativa CAM per la pubblica illuminazione sono proposte armature LED in continuità con il contesto ambientale con interfaccia di programmazione.

DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

La strada vicinale oggetto di intervento è collocata a sud-est dell'edificato del comune di Gallipoli, in area allibrata ai FM 16, 20, 21 e 25, ricadente in parte in zone destinate alla viabilità esistente ed in parte in zona E2. La strada corre parallela al lungomare di Gallipoli e collega la zona di Baia Verde con il lungomare G. Galilei attraverso via K. Gandhi.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii., in corrispondenza del progetto si rileva la presenza di:

6.1.2 Componenti idrologiche

- UCP – Aree soggette a vincolo idrologico

6.2.1 – Componenti botanico-vegetazionali

- UCP – Aree di rispetto dei boschi
- BP - Boschi

6.2.2 - Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (in piccola parte)

6.3.1 – Componenti culturali e insediative

- BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Ambito di paesaggio: Salento delle Serre

Figura territoriale: Le serre ioniche

L'area d'intervento ricade solo parzialmente, specificatamente trattasi di circa 219 m dei 1450 m complessivi di progetto, all'interno della ZSC-ZPS "Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea", cod. IT9150015.

Dalla lettura congiunta del formulario standard relativo alla predetta ZSC, al quale si rimanda per gli approfondimenti concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, si rileva che l'area di intervento non intercetta habitat di valore conservazionistico.

Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella DGR n. 2442/2018, la zona in cui ricade l'area d'intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie:

- Anfibi: *Bufo balearicus*, *Bufo bufo*, *Lissotriton italicus*, *Pelophylax lessonae/esculentus* complex;
- Rettili: *Caretta caretta*, *Elaphe quatuorlineata*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta viridis*, *Podarcis siculus*;
- Uccelli: *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Aythya ferina*, *Calandrella brachydactyla*, *Charadrius alexandrinus*, *Circus aeruginosus*, *Egretta garzetta*, *Gavia arctica*, *Larus audouinii*, *Larus cachinnans*, *Larus melanocephalus*, *Larus michahellis*, *Larus minutus*, *Larus ridibundus*, *Numenius arquata*, *Passer italiae*, *Passer montanus*, *Pluvialis apricaria*, *Recurvirostra avosetta*, *Saxicola torquatus*, *Sterna sandvicensis*;
- Mammiferi: *Rhinolophus ferrumequinum*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*.

Si richiamano le seguenti misure di conservazione individuate per la ZSC in argomento, così come riportate dal R.R. n. 6 del 2016:

- *Divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, fossi, terrazzamenti, muretti a secco, specchie, cisterne (votani), siepi, filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino, fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Ente Gestore. Per la manutenzione e il ripristino delle strutture in pietra a secco obbligo di fare riferimento alle "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia".*
- *Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'Ente Gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e gli interventi di gestione ordinaria dei terreni coltivati.*
- *Divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale.*
- *Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale negli habitat: 2270*, 9180*, 91AA*, 91F0, 91L0, 9210*, 92A0, 92D0.*
- *L'uso di apparecchi sonori all'interno dei siti deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna e comunque in rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica, se esistente.*
- *L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili, ai fini della tutela di particolari specie animali, limitatamente a periodi di criticità.*
- *Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti, devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti.*
- *Nelle aree a vegetazione naturale esterne ai nuclei abitati nonché alle zone turistiche ed artigianali/industriali esistenti non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza. I proiettori dovranno essere rivolti verso il basso al fine di impedire che venga arrecato danno alla fauna. È fatta salva la normativa regionale vigente in materia.*
- *Divieto del taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità.*
- *Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, rettili e mammiferi.*

Misure di conservazione per specie animali*Circus aeruginosus:*

- *Divieto nel periodo 1 marzo-15 luglio (durante il periodo riproduttivo dell'avifauna) di interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'Ente Gestore.*
- *Nei siti in cui sono presenti canneti di *Phragmites australis* o *Typha sp.pl.*, ma anche misti a boscaglie igrofile dominate da *Salix sp.pl.* obbligo, in caso di operazioni di taglio, di effettuare al di fuori del periodo riproduttivo mantenere inalterato almeno il 50% della superficie.*
- *Salvaguardia dei canneti a *Phragmites australis* in zone umide con superficie di almeno 0,5 ha e loro mantenimento anche in periodo invernale, con obbligo di mantenere almeno il 50% del canneto non sfalcato in tutte le zone umide e i corsi d'acqua.*
- *Divieto di sfalciare, diserbare, incendiare e, in generale, intervenire sui canneti in periodo riproduttivo (15 marzo-15 agosto).*
- *Obbligo di mantenimento dei livelli idrici di circa 30-50 cm nei canneti e nelle zone umide, evitando l'innalzamento delle acque e il disseccamento dei bacini durante il periodo riproduttivo (1 aprile-15 agosto; dal 1 marzo solo per il Tarabuso).*

Egretta garzetta:

- *Divieto nel periodo 1 marzo-15 luglio di interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'Ente Gestore.*
- *Divieto di taglio della vegetazione arborea interessata da garzaie, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'Ente Gestore.*
- *Rigorosa tutela dei siti delle colonie, con divieto di modificare la struttura forestale (se non per finalità di conservazione) e divieto di accesso.*
- *Divieto di taglio dei boschi planiziali e ripariali, fatti salvi tagli finalizzati alla risoluzione di rischi idraulici valutati all'interno della valutazione di incidenza, nei pressi delle colonie.*

PRESO ATTO che con nota prot. n. 61450 del 30/09/2024, acclarata al prot. regionale n. 472275 del 30/09/2024, la Sezione Ambiente - Protezione Civile - Parco Naturale del Comune di Gallipoli, quale Autorità competente a rendere il cd. "sentito", contemplato dalle LG statali sulla Vinca e dalla DGR n. 1515/2021, esprimeva parere favorevole in ordine agli interventi a farsi a condizione che:

1. ***"al fine di non arrecare disturbo alla fauna la rete di illuminazione artificiale dovrà utilizzare dispositivi di illuminazione di bassa potenza, comunque rispondente ai dettami del Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico" e l'obbligo di utilizzo di proiettori rivolti verso il basso;***
2. ***gli apparecchi illuminanti previsti dal progetto dovranno essere posizionati in maniera tale da avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per $g = 90^\circ$, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recessive nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso e le lampade utilizzate dovranno essere ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa;***
3. ***le operazioni effettuate in fase di cantiere non dovranno in alcun modo alterare e modificare le condizioni di vita degli animali, introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone, provocare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno, apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2 della LR 20/2006;***

4. *in fase di cantiere, dovrà essere rispettato il divieto di cui al RR 6/2016, di accesso di veicoli a motore sull'habitat 2250*;*
5. *dovranno, in ogni caso, essere rigorosamente rispettate le finalità istitutive e le norme di salvaguardia di cui agli articoli 2 e 4 della L.R. n. 20/2006;*
6. *particolare attenzione sarà posta alla organizzazione della fase di cantiere, al fine di minimizzare le interferenze delle lavorazioni su ambiente idrico, suolo e sottosuolo, paesaggio, vegetazione, flora e fauna. In particolare:*
 - *al fine di minimizzare i rischi sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (oli, benzine, scarichi, etc.) le aree di cantiere destinate alla sosta dei veicoli/mezzi d'opera o al deposito di materiali liquidi, dovranno essere dotate di idonei presidi di impermeabilizzazione e di raccolta dei liquidi, al fine di scongiurare possibili infiltrazioni nel sottosuolo e in falda di fluidi inquinanti;*
 - *le attività e l'allestimento dei cantieri possono comportare effetti impattanti su vegetazione, flora e fauna. Occorrerà porre preventivamente rimedio nella fase di scelta delle aree di cantiere, da ubicarsi, compatibilmente con la localizzazione delle attività da svolgere, prevalentemente in ambiti non particolarmente sensibili e comunque oggetto di successivo recupero della situazione preesistente o riqualificazione. Nel corso dei lavori potranno, comunque, prospettarsi fenomeni di alterazione delle specie vegetali e degli habitat faunistici presenti, che richiederanno l'attuazione di specifici accorgimenti atti a ridurre tali interferenze, spesso funzionali al controllo degli impatti anche su altre componenti ambientali. Si richiamano, ad esempio: bagnature periodiche per contenere la produzione di polveri, in modo tale da eliminare la presenza sulle superfici fogliari degli esemplari arborei/arbustivi e sui prati presenti a margine delle aree di cantiere; regolamentazione della tempistica di svolgimento dei lavori nell'arco della giornata, al fine di evitare il disturbo della fauna;*
 - *le problematiche indotte dalle azioni di cantiere sulla componente paesaggistica riguardano le alterazioni delle condizioni di visualità e qualità dei siti, per le quali sono da prevedere idonee misure in corso d'opera, in aggiunta a quanto già effettuato nella fase di scelta delle aree di cantiere;*
 - *le aree di cantiere e quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere oggetto di pronto ripristino, in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità.*
 - *lo stoccaggio dei materiali (legname, cemento, ecc....) sarà effettuato in specifiche aree di deposito, in modo tale da garantire tutte le condizioni di sicurezza nei riguardi della diffusione e dispersioni di polveri e parti leggere nell'ambiente circostante. Il deposito di sostanze liquide sarà effettuato servendosi di contenitori idonei a evitare rilasci accidentali."*

CONSIDERATO che il Comune di Gallipoli, con nota prot. n. 56854 del 12/09/2024 ha dichiarato che:

- *L'intervento in progetto prevede l'allargamento della carreggiata e la realizzazione di una pista ciclo pedonale bidirezionale riservata, ad eccezione del tratto interessato dal bene paesaggistico Bosco perimetrato nel PPTR puglia e lungo il tratto di sedime rientrante nel sito RN2000. **Nel dettaglio, in tale tratto, l'intervento di progetto si limiterà alla sola ripavimentazione della sede stradale esistente; i muretti a secco esistenti in tale tratto non verranno interessati dagli interventi progettuali;***
- *si specifica che il progetto non prevede nessun intervento di nuova piantumazione di piante arbustive per realizzare zone d'ombra lungo la pista ciclopedonale.*

CONSIDERATO altresì che nella documentazione agli atti, "ELABORATO 12_Screening Proponente_VInCA_2023" è stato dichiarato che: *"I mezzi meccanici impiegati opereranno nel massimo rispetto degli ambienti presenti, utilizzando, per l'accesso, solo la viabilità già presente e attraversando specifici percorsi di collegamento tra le aree oggetto di intervento e i siti di deposito, tenendo conto della geometria stradale e relativa capacità, ed in maniera tale da evitare di arrecare danno all'ambiente."*

EVIDENZIATO che gli interventi previsti sono volti all'adeguamento di una viabilità già esistente che non ricade direttamente su superfici ad habitat, non prevedono scavi né rimozione di esemplari arborei o arbustivi e sono, pertanto, tali da non determinare frammentazione e/o modifica di habitat e specie connesse ai sistemi naturali.

RITENUTO che l'intervento proposto, sia per la sua collocazione che per la sua tipologia, è tale da non pregiudicare gli obiettivi di conservazione del Sito RN2000 coinvolto né comportare incidenze significative su habitat e specie connesse.

Esaminati gli atti e alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che l'intervento in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS "Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea" (IT9150015), non determini incidenza significativa ovvero non pregiudichi il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

**"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI."
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA
CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.**

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di NON richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di "Adeguamento e messa in sicurezza della strada vicinale Madonna del Carmine con l'inserimento della viabilità ciclopedonale" proposto dal Comune di Gallipoli nell'ambito del PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, **fatte salve le prescrizioni impartite dalla Sezione Ambiente - Protezione Civile - Parco Naturale del Comune di Gallipoli, con nota prot. n. 61450 del 30/09/2024.**

Di DARE ATTO che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 26/2022 relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 1515/2021;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente

provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- ha validità di 5 anni conformemente a quanto previsto dalle Linee guida nazionali sulla Vinca, recepite con DGR 1515/2021.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Comune proponente **che ha l'obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti,**

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Sezione Ambiente - Protezione Civile - Parco Naturale del Comune di Gallipoli, ed, ai fini dell'esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all'Arma dei carabinieri (Gruppo CC Forestali di Gallipoli o Lecce).

Di far pubblicare il presente provvedimento nella prima sezione del BURP ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale. Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, è emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato:
 - in formato elettronico nelle pagine del sito web nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi;
- tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio alle procedure VINCA con particolare riferimento all'ambiente marino-costiero
Serena Felline

E.Q. Responsabile coordinamento tecnico procedimenti di VINCA
Roberta Serini

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini